LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 347-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1954

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali:

Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 4 agosto 1951;

Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi l'11 luglio-1952;

Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 30 giugno 1953.

#### LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Come è noto i Paesi partecipanti all'O.E.C.E. costituirono con Accordo del 19 settembre 1950 l'Unione europea dei pagamenti, allo scopo principale di istituire un regime di pagamenti intereuropei, « multilaterale ».

L'Accordo iniziale si riferiva alle operazioni da effettuarsi nel periodo 1950-52.

Furono poi approvati due Protocolli addizionali per il periodo luglio 1952-giugno 1953, e un terzo Protocollo per il periodo luglio 1953-giugno 1954.

I primi due Protocolli che vanno sotto il nome di Protocollo addizionale n. 2 e Protocollo addizionale n. 3, furono firmati rispettivamente il 4 agosto 1951 e l'11 luglio 1952. Il terzo, costituente il Protocollo addizionale n. 4, fu firmato il 30 giugno 1953.

Viene ora all'esame del Senato la ratifica dei detti Protocolli addizionali.

Si tratta di norme, come quelle dell'Accordo originario, a carattere strettamente economico, per il migliore raggiungimento dello scopo anzidetto di un regime multilaterale dei pagamenti intereuropei.

a) Il Protocollo addizionale n. 2 modifica gli articoli 9 e 23 dell'Accordo, e gli articoli 2 e 9 del relativo allegato B).

Sono sostanziali le prime due modifiche, mentre hanno carattere di semplice coordinamento conseguenziale le altre due.

Le accennate modifiche sostanziali hanno il seguente oggetto.

L'articolo 9 dell'Accordo originario concerne le « risorse esistenti ». Ora coll'articolo 1 del Protocollo addizionale si prevede la possibilità di attribuzione di riserve speciali, a favore di alcuni Paesi che si trovano in una posizione politica ed economica eccezionale (vedi Grecia, Austria, Turchia); e consistono in un aiuto in dollari da parte degli Stati Uniti. È specificato che tali « risorse speciali » sono da considerarsi come « risorse esistenti » e sono da utilizzare in base a speciali condizioni. Gli importi non utilizzati sono da considerare come eccedenze nette per la Parte contraente.

L'articolo 23 poi dell'Accordo originario ha per oggetto « il fondo » dell'organizzazione. Ora con l'articolo 2 del Protocollo addizionale, il n. 2 della lettera *B* dell'articolo 23 è modificato nel senso che all'espressione « il fondo è alimentato dagli importi di oro o divise versati dalle Parti contraenti » sono aggiunte le parole « o per loro conto ».

B) Il Protocollo addizionale n. 3 modifica gli articoli 8, 9, 15, 19, 23, 27, 30, 35 dell'Accordo originario e gli articoli 1, 4, 8, 12 del relativo allegato B).

Sostanziale è la modifica dell'articolo 15. Questo ha per oggetto la « assistenza speciale », e con l'articolo 3 del Protocollo si aggiunge che l'organizzazione può in circostanze eccezionali e su domanda di una Parte contraente differire in tutto o in parte i versamenti in oro dovuti da un Paese debitore, e ciò a determinate condizioni e con l'obbligo del pagamento degli interessi.

Sostanziale è anche la modifica dell'articolo 23 dell'Accordo originario di cui all'articolo 6 del Protocollo, modifica che si risolve nell'aggiunta al detto articolo 23 di un articolo 23-bis. Come si è già visto si tratta del « fondo » dell'organizzazione, e l'articolo 23-bis, prevede « delle contribuzioni temporanee » al detto fondo. È specificato cioè che, ove gli averi dell'Unione dovessero ridursi a meno di 100 milioni di dollari, le Parti contraenti debbano fare, a titolo di prestito, dei versamenti al fondo di manovra in oro o in dollari, da rimborsarsi prioritariamente a qualsiasi altro versamento; è posto il limite massimo complessivo di 100 milioni di dollari di detti versamenti, a cui i singoli Paesi sono tenuti proporzionalmente alle loro « quote » con precedenza nell'obbligo dei versamenti stessi a carico dei Paesi creditori, e con diritto agli interessati.

Sostanziale infine è anche la modifica dell'articolo 35 dell'Accordo originario avente per oggetto « la proroga dell'articolo 11 ». A tale modifica provvede l'articolo 9 del Protocollo addizionale che aggiunge a detto articolo 35 un articolo 35-bis, che ha per scopo di fissare la data del 31 marzo 1953, entro la quale si faceva obbligo di procedere all'esame del funzionamento generale dell'Accordo, onde decidere la proroga, o meno, delle condizioni dell'articolo 11 (crediti e versamenti in oro), avendo fine l'Accordo medesimo col 30 giugno

#### LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1953 per quei Paesi contraenti che non prendessero parte a tali decisioni.

Hanno all'incontro scopo di semplice coordinamento, ovvero si risolvono in emendamenti formali le altre su accennate modifiche che sono contenute negli articoli del Protocollo 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 e 13.

C) Il Protocollo addizionale n. 4 modifica gli articoli 4, 19, 20, 35 e 36 dell'Accordo originario.

Sostanziale è la modifica dell'articolo 4 che ha per oggetto le eccedenze e i *deficit* bilaterali.

A tal riguardo l'articolo 1 del Protocollo con un paragrafo aggiuntivo (f-bis) stabilisce l'impegno di ogni Parte contraente ad autorizzare senza indugio i trasferimenti di divise necessarie per l'esecuzione, alle scadenze delle transazioni regolarmente autorizzate. Si è voluto cioè impedire ai Paesi debitori di rinviare i trasferimenti di divise, mezzo col quale essi riuscivano a contenere i loro deficit mensili e a diminuire o ritardare i versamenti in dollari alla Unione.

Altra modifica sostanziale è quella relativa alla proroga dell'articolo 11 di cui agli articoli 35 e 35-bis dell'Accordo. All'uopo l'articolo 4 del Protocollo aggiunge un articolo 35-ter dal titolo « nuova proroga dell'articolo 11 ». Con esso si fissa la data del 31 marzo 1954,

come termine entro il quale l'Organizzazione deve esaminare il funzionamento generale dell'Accordo, onde decidere la proroga, o meno, delle condizioni dell'articolo 11 (crediti e versamenti in oro). È stabilito poi che l'Accordo ha termine col 30 giugno 1954 per le Parti contraenti che non abbiano a partecipare a tali decisioni.

L'articolo 36 dell'Accordo tratta dello scioglimento dell'Unione, ed è modificato dall'articolo 5 del Protocollo a scopo soltanto di maggiore precisione, poichè mentre il testo originario faceva riferimento alle « quote fissate inizialmente all'articolo 11 », il nuovo testo fa riferimento alle quote, quali « inizialmente fissate alla tavola III dell'Accordo ».

Le modifiche degli altri articoli su ricordati dell'Accordo sono puramente formali e sono contenute negli articoli 2, 3, 6 del Protocollo.

Volendo ora dare un giudizio riassuntivo sul contenuto dei Protocolli addizionali numeri 2, 3, 4 di cui sopra, è da ritenere che essi rappresentano un perfezionamento dell' Accordo iniziale e pertanto la ratifica di essi merita l'approvazione del Senato.

Questo giudizio trova conferma nei pareri in senso favorevole espressi dalla 5ª e dalla 9ª Commissione.

SCHIAVONE, relatore.

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:

Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 4 agosto 1951;

Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi l'11 luglio 1952;

Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 30 giugno 1953.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.